



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BOLOGNA

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 111/2014

UDIENZA DEL

18/11/2016 ore 10:00

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	LAMBERTI	CESARE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LABANTI	SANDRO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TRERE'	GIOVANNI	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

N°

3268

PRONUNCIATA IL:

18 NOV. 2016

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

23 NOV 2016

Il Segretario

dott. Paolo PIMPINELLI

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 111/2014
depositato il 15/01/2014

- avverso la sentenza n. 239/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di MODENA

contro:
COMUNE DI MIRANDOLA

difeso da:
MIRTO DOTT. PASQUALE
MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

- avverso la sentenza n. 240/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di MODENA

contro:
COMUNE DI MIRANDOLA

difeso da:
MIRTO DOTT. PASQUALE
MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

- avverso la sentenza n. 241/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia
di MODENA

contro:
COMUNE DI MIRANDOLA

difeso da:
MIRTO DOTT. PASQUALE
MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA



(segue)

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 111/2014

UDIENZA DEL

18/11/2016 ore 10:00

- avverso la sentenza n. 242/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di MODENA

contro:

COMUNE DI MIRANDOLA

difeso da:

MIRTO DOTT. PASQUALE

MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

- avverso la sentenza n. 243/2013 Sez:1 emessa dalla Commissione Tributaria Provincia di MODENA

contro:

COMUNE DI MIRANDOLA

difeso da:

MIRTO DOTT. PASQUALE

MARCHI DR.SSA ALESSANDRA - UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD

PIAZZA COSTITUENTE N. 1 41037 MIRANDOLA

proposto dagli appellanti:

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

CORSO VITTORIO EMANUELE II N 1 41121 MODENA MO

difeso da:

DE FINA MICHELE

VIA SANTO STEFANO 29 40100 BOLOGNA BO

difeso da:

NASCETTI AVV. GIAN PAOLO

VIA SANTO STEFANO 29 40100 BOLOGNA BO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2006

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2007

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2008

AVVISO DI ACCERTAMENTO I.C.I. 2009

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 368/2010 I.C.I. 2005



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione I - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

UDIENZA del 18 Novembre 2016 Ore 10.00

Pratica R.G.A. 111/2014 del 15.01.2014

Sentenza impugnata: 239-240-241-242-243/01/2013 del 04.02.2013

Commissione Tributaria Provinciale di Modena

Contribuente: Consorzio della bonifica Burana

Ufficio: Comune di Mirandola

Oggetto: Avviso di accertamento

FATTO

La contribuente ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento 368, 369, 370, 371 e 372/2010 emessi dal Comune con i quali rilevava l'omessa dichiarazione Ici per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 notificati il 27.09.2010, in relazione il possesso di alcuni fabbricati e di terreni appartenenti al demanio dello Stato di cui il consorzio risulta in catasto usufruttuario ed il relativo mancato pagamento dell'Imposta.

La Commissione provinciale adita dichiarava inammissibile il ricorso in quanto presentato decorsi i 60 giorni dalla notifica degli avvisi di accertamento, condannava altresì il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio.

Si appella in modo cumulativo a questa Commissione il Consorzio eccependo che le sentenze risultano viziate dal fatto che i giudici di primo hanno ritenuto regolare la notifica degli avvisi eseguita nei confronti del pregresso nonché soppresso Consorzio di Bonifica Leo Cotenna, cioè sono stati notificati ad un ente non più esistente, in quanto soppresso dalla L.5 /2009 e dalle deliberazioni della regione 778 e 1141 del 2009, e tale circostanza era ben nota la Comune in quanto statuita da una legge regionale e come tale ben conosciuta dal Comune. Di conseguenza gli avvisi avrebbero dovuto essere notificati al nuovo Consorzio di bonifica Burana, in quanto la notifica fatta ad un ente estinto è affetta da invalidità insanabile come da cassazione 366/1992 e 9504/2002 e confermata da cassazione 19509/2010. Per cui come statuito dalla cassazione per casi la data di decorrenza in riferimento al termine di impugnazione degli avvisi e quella in cui la notifica è giunta a conoscenza del nuovo Consorzio di bonifica, in tal senso conferma cassazione 2728/2011. Per cui essendo il Consorzio



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione I - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

venuto a conoscenza degli avvisi solo in data 27.09.2010, ne consegue che il ricorso è tempestivo in quanto è stato presentato nei termini di legge.

Per quanto riguarda il merito si contestano gli avvisi in quanto il Consorzio non è possessore degli immobili oggetto degli avvisi ma ne è solo il detentore. Evidenzia altresì che la bonifica costituisce una funzione pubblica di rilevanza costituzionale, già di competenza dello Stato, attualmente in concorrenza tra Stato e Regioni ex art. 117 Costituzione, tale funzione può essere esercitata per il tramite dei consorzi di bonifica. Di conseguenza i beni e le opere pubbliche demaniali vengono affidate dallo Stato ai consorzi in detenzione per conto dello Stato, per cui, come da dottrina, non è possibile che i consorzi possano essere titolari di diritti reali sui beni pubblici affidati a loro in detenzione, come da cassazione 683/1980, da qui l'esclusione della soggettività passiva dell'Ici dei consorzi in relazione ai beni demaniali da loro detenuti, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), dlgs 504/1992. Chiede pertanto in totale riforma delle sentenze impugnate l'accoglimento dell'appello, con annullamento degli avvisi di accertamento, con vittoria delle spese di giudizio.

Resiste il Comune confermando preliminarmente la richiesta di inammissibilità del ricorso e conseguentemente dell'appello, in quanto a suo parere la notifica si è perfezionata il 24.09.2010 per cui il ricorso risulta presentato fuori termine di conseguenza anche gli stessi motivi di appello ai sensi dell'art. 57 dlgs 546/92 sono inammissibili. Nel merito cita diverse sentenze della Suprema Corte di Cassazione nelle quali viene statuito che i consorzi vanno qualificati come concessionari *ex lege* dei beni immobili a loro affidati e come tali sono soggetti ad Ici Cassazione 19053/2014. Rileva altresì che per quanto riguarda la materia del contendere di questo appello la Cassazione si è già pronunciata favorevolmente nei confronti del Comune per le annualità pregresse anni 2000 al 2004 e che l'accertamento divenuto definitivo contenuto in una decisione resa tra l'erario ed il contribuente ha efficacia di giudicato esterno nella controversia pendente tra le stesse parti ed avente ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo, ovvero tributi diversi ma fondati sui medesimi presupposti di fatto (Cass. SU 13916/2006, 26482/2007 e 10523/2015, di conseguenza anche per



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione I - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

questi suddetti motivi si deve dichiarare inammissibili o infondati sia il ricorso sia l'appello. Chiede pertanto in primo luogo di dichiarare inammissibile l'appello e comunque rigettarlo con condanna alle spese di giudizio.

DIRITTO

Questa Commissione, visti gli atti e la documentazione allegata, nonché la normativa di riferimento, ritiene che l'appello del Consorzio di bonifica non sia meritevole di accoglimento.

In effetti in tema di Ici l'art. 7, comma 1, lett. a) dlgs 504/92, stabilisce l'esenzione dall'imposta solo in caso di immobili posseduti dallo Stato o da altri enti pubblici purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, la lettera della norma non lascia spazio ad ulteriori dubbi. Anche la Corte di cassazione con le sentenze n. 14146/2003, 8496/2010 e 19053/2014, ha statuito che l'art. 7, comma 1, lett. a), dlgs 504/92, stabilisce l'esenzione dall'imposta per gli immobili posseduti dallo Stato e da altri enti pubblici ivi elencati, purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, condizione il cui onere della prova incombe, secondo i principi generali, al contribuente che richieda tale beneficio, per cui l'esenzione spetta soltanto se l'immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile, in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui pure l'ente proprietario abbia in ipotesi l'obbligo, per disposizione di legge, di mettere a disposizione l'immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte, di conseguenza i beni demaniali nella disponibilità dei consorzi di bonifica e/o delle Regioni, per l'espletamento della loro attività istituzionale sono assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 3, dlgs 504/92, trattandosi di beni non meramente detenuti da detti enti ma da questi posseduti in quanto loro affidati in uso per legge in qualità di soggetti obbligati alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere realizzate per finalità di bonifica e di preservazione idraulica, o per altre finalità pubbliche.



COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

Emilia Romagna - Sezione I - Bologna - Via A. Da Formigine, 3

Ulteriori ed eventuali deduzioni sono assorbite da quanto sopra esposto, per quanto riguarda le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Consorzio ed in favore del Comune si liquidano in € 1.000,00 oltre oneri ed accessori di legge

P.Q.M.

La Commissione rigetta l'appello del Consorzio di bonifica. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese del grado liquidate in € 800,00 oltre oneri ed accessori di legge.

conferma l'avviso di accertamento. Spese compensate.

Così deciso in Bologna il 18 Novembre 2016

(Il Relatore)

Sandro Labanti

(Il Presidente)

Cesare Lamberti